

Regione Umbria

L.R. 4-4-2014 n. 5

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

Art. 1

Disposizioni in materia di esenzioni della tassa automobilistica regionale per veicoli ibridi.

1. I veicoli nuovi con alimentazione ibrida elettrica e termica o con alimentazione a idrogeno, immatricolati per la prima volta dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2015, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'*articolo 18 della [L. 21 maggio 1955, n. 463](#)*) e per le due annualità successive.